

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (81)746

Vol. 1981/0213

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(81)746 def.

Bruxelles, 2 dicembre 1981

Proposta di

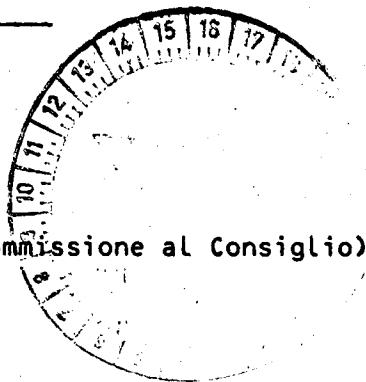
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che proroga il regime applicabile agli scambi della Grecia
con gli Stati ACP

Progetto di

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN
SEDE DI CONSIGLIO

(presentate dalla Commissione al Consiglio)



Relazione

Il regime provvisorio applicabile agli scambi della Grecia con gli Stati ACP è stato fissato inizialmente dal regolamento (CEE) n. 439/81 e dalla decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della CECA del 20 gennaio 1981; per il periodo dal 28 febbraio al 30 aprile 1981. Essendo state prorogate due volte, le disposizioni così adottate restano applicabili fino al 31 dicembre 1981.

Due protocolli addizionali alla seconda convenzione ACP-CEE firmati l'8 ottobre 1981, che fissano rispettivamente il regime generale degli scambi e il regime applicabile ai prodotti CECA, entreranno in vigore non appena saranno state espletate le procedure di ratifica.

Allo scopo di coprire il periodo che potrà decorrere dal 1° gennaio 1982 fino alla data di entrata in vigore dei succitati protocolli, si propone di prorogare ancora una volta il regolamento (CEE) n. 439/81 e la decisione del 20 gennaio 1981.

PROPOSTA DI
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che proroga il regime applicabile agli scambi della Grecia
con gli Stati ACP

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'8 ottobre 1981 è stato firmato il protocollo addizionale
alla seconda convenzione ACP-CEE in seguito all'adesione della Repubblica
ellenica alla Comunità economica europea;

considerando che in attesa dell'entrata in vigore di tale protocollo è
opportuno che, tenendo conto delle disposizioni di quest'ultimo, la Comunità
proroghi autonomamente, a decorrere dal 1° gennaio 1982, il regime applicabile
agli scambi della Grecia con gli Stati ACP quale è previsto dal regolamento
(CEE) n. 439/81 (1), prorogato dai regolamenti (CEE) nn. 1122/81 (2) e
1791/81 (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1982 e fino alla data di entrata in
vigore del protocollo addizionale alla seconda convenzione ACP-CEE in seguito
all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea
firmato l'8 ottobre 1981, il regime applicabile agli scambi della Grecia
con gli Stati ACP è quello che risulta dalle disposizioni dell'allegato del
regolamento (CEE) n. 439/81.

./.

(1) GU n. L 53 del 27.2.1981, pag. 19

(2) GU n. L 118 del 30.4.1981, pag. 14

(3) GU n. L 179 dell'1.7.1981, pag. 1

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addi...

Per il Consiglio

Il Presidente

PROGETTO DI

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

che proroga il termine di applicazione del regime provvisorio
applicabile agli scambi della Repubblica ellenica con gli Stati ACP
per il prodotti di competenza di detta Comunità

- - - - -

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL
CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che gli Stati membri hanno concluso tra loro il trattato che
istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che l'8 ottobre 1981 è stato firmato un protocollo dell'accordo
tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e gli
Stati ACP, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità;

considerando che in attesa dell'entrata in vigore di tale protocollo è
opportuno che, tenendo conto delle disposizioni di quest-ultimo, la
Comunità proroghi autonomamente a decorrere dal 1° gennaio 1982 il regime
provvisorio degli scambi della Repubblica ellenica con gli Stati ACP per i
prodotti di competenza della CECA fissato dalla decisione 81/57/CECA (1)
e prorogato dalle decisioni 81/249/CECA (2) e 81/475/CECA (3),

d'intesa con la Commissione,

DECIDONO :

Articolo 1

Il regime provvisorio per gli scambi della Repubblica ellenica
con gli Stati ACP fissato dalla decisione 81/57/CECA resta applicabile dal
1° gennaio 1982 fino alla data di entrata in vigore del protocollo del
l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e
dell'acciaio e gli Stati ACP in seguito all'adesione della Repubblica
ellenica alla Comunità firmato l'8 ottobre 1981.

./.

(1) GU n. L 53 del 27.2.1981, pag. 65

(2) GU n. L 118 del 30.4.1981, pag. 51

(3) GU n° L 179 dell'1.7.1981, pag. 1

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

Fatto a

Il Presidente